

# PRIVACY & SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

## DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA "DATA CERTA" DEL DOCUMENTO

In seguito alle numerose telefonate pervenute al servizio dell'associazione in merito alla necessità di apporre al DPS data certa precisiamo, come ogni anno, che:

### DPS E DATA CERTA

1. Il testo normativo non impone data certa al DPS, ma la sua redazione (o aggiornamento per gli anni successivi) entro il 31 marzo (misura 19 Allegato B).
2. L'art. 180 del testo unico al punto 2) prevedeva la "data certa" solo in un caso e in particolari situazioni dettate dal sistema informativo ("Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice (1 gennaio 2004) dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.")
3. Costituisce "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento" citare nella relazione accompagnatoria del bilancio dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (Allegato B) Disciplinare Tecnico - "MISURE DI TUTELA E GARANZIA" - misura 26).
4. In materia di "misure minime", anche quando si rediga il documento non va effettuata alcuna comunicazione al Garante.

Aderente a:



Non essendoci altre indicazioni da parte del Garante quindi "NO" alla data certa del DPS.

Per chi volesse approfondire la definizione e uso della "Data Certa" di seguito la definizione.

### Definizione e uso della "Data Certa"

La disciplina civilistica in materia di prova documentale prevista dagli articoli 2702 - 2704 del codice civile, reca un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento" (art. 2704, terzo comma, Codice Civile). Alcuni degli strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa sono:

- ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;
- apposizione della c.d. marca temporale (\*) sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);
- apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
- registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

Oppure

Per i titolari del trattamento dotati di smart card per la firma digitale, è possibile apporre al documento informatico del DPS (con tutti gli eventuali allegati), firma e marcatura temporale (\*).

**Informatica & Privacy**  
**Dott. Gioachino Roccaro**

(\*) La marcatura temporale di un documento informatico consiste nella generazione, da parte di una terza parte fidata, di una firma digitale del documento (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l'informazione relativa ad una data e ad un'ora certa. Un file marcato temporalmente ha estensione .m7m: al suo interno contiene il documento del quale si è chiesta la validazione temporale e la marca emessa dall'Ente Certificatore" (il servizio dell'ente è a pagamento).

Via F. Lippi, 30  
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076  
Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it  
www.apindustria.bs.it